

DISPOSIZIONI PER LO SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI

**CRITERI E DISPOSIZIONI
PARTE IV ALLEGATO I
ORDINANZA DEL 11 Maggio 2001
“Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria
contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)”**

GENNAIO 2003

INDICE

DEFINIZIONI	3
LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	5
A. DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
B. PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE ED A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CON PERCENTUALE DI VACCINAZIONE MAGGIORE O UGUALE ALL'80%	7
B.1 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE.....	7
B.2 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE.....	8
B.3 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE O INFERIORE.....	9
B.4 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE	10
C. PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE ED A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CON PERCENTUALE DI VACCINAZIONE INFERIORE ALL'80%	11
C.1 ZONE DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE.....	11
C.2 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE O INFERIORE.....	11
C.3 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE	13
D. MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI DA TERRITORIO CON SOSPETTO DI INFEZIONE	14
E. MOVIMENTAZIONI NEI COMUNI DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE PROVINCE INDENNI.....	14
F. MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI DA PROVINCE INDENNI CON OBBLIGO DI VACCINAZIONE	14
ALLEGATO I.....	16
ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA	16
ALLEGATO II.....	17
MISURE DA APPLICARE PER LA SPEDIZIONE DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE ALLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI E DEL LORO SPERMA, OVULI FECONDATI ED EMBRIONI.....	17
ALLEGATO III.....	18
CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI QUARANTENA O DEI LOCALI / STRUTTURE DI ISOLAMENTO E MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE.	18
ALLEGATO IV	20
PROCEDURE PER LA MOVIMENTAZIONE E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI.....	20
[1] PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA VITA	20
[2] PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA MACELLO	20
[3] PROCEDURA PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI DA VITA E MACELLO	21
ALLEGATO V	22
PIANO SPECIALE DI SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA E SIEROLOGICA NEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE.....	22

DEFINIZIONI

« **Azienda** », qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto delle presenti disposizioni.

« **Specie sensibile** », qualsiasi specie di ruminanti.

« **Animali** », gli animali di una specie sensibile, tranne gli animali selvatici per i quali si potranno fissare disposizioni specifiche secondo l'articolo 20 della Direttiva 2000/75/CE.

« **Animale da macello** », animale della specie sensibile destinato ad essere inviato al macello per esservi macellato alle condizioni stabilite dalla legislazione in vigore.

« **Animale da vita** », animale da produzione o da allevamento della specie sensibile destinato ad essere avviato verso il luogo di destinazione, direttamente o dopo essere passato per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto.

« **Proprietario** », persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali.

« **Detentore** », qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato.

« **Veterinario ufficiale** », il veterinario della Azienda USL competente per territorio o il veterinario da questa autorizzato allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

« **Vettore** », insetto della specie *Culicoides imicola* o qualsiasi altro insetto del genere *Culicoides* suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini.

« **Provincia con obbligo di vaccinazione** », il territorio di una Provincia per la quale il Ministero della Salute ha stabilito, sull'intero territorio provinciale o su parte di esso, la vaccinazione obbligatoria degli animali allevati appartenenti alle specie sensibili. La Provincia con obbligo di vaccinazione può essere indenne o soggetta a restrizione.

« **Territorio indenne da infezione** », il territorio di una Provincia non soggetta a restrizioni, nel quale il programma di sorveglianza sierologica ed entomologica non ha evidenziato la presenza di circolazione virale.

« **Territorio stagionalmente libero** », il territorio di una Provincia, nel quale i programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica hanno dimostrato, in un determinato periodo dell'anno (i), la cessazione della circolazione virale o l'assenza di *Culicoides* adulti (ii):

(i) « periodo dell'anno »: il periodo dell'anno compreso tra il giorno in cui la temperatura massima giornaliera rimane per almeno una settimana stabilmente inferiore o uguale ai 10 gradi centigradi **ed** il giorno in cui la temperatura massima giornaliera rimane per più di una settimana al di sopra dei 10 gradi centigradi.

(ii) « Assenza di Culicoidi »: l'assenza di esemplari di *Culicoides* oppure l'assenza di esemplari di *Culicoides imicola* e la presenza di al massimo 10 esemplari di *Culicoides* di altre specie per ciascuna cattura effettuata secondo i criteri del

« piano di sorveglianza entomologica » e nell'ambito del periodo dell'anno interessato.

L'elenco delle Province stagionalmente libere viene periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.

« **Territorio con situazione epidemiologica sconosciuta** », il territorio di una Provincia per la quale l'attività sierologica ed entomologica non sono state svolte o le informazioni sull'attività non sono state inviate al Sistema Informativo Nazionale della Febbre catarrale degli ovini con la frequenza prevista ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Sanità dell'11 maggio 2000. L'elenco dei territori con situazione epidemiologica sconosciuta verrà periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.

« **Sospetto di infezione** » presenza di sintomatologia riferibile alla Febbre catarrale degli ovini o presenza di positività sierologica in animali sentinella.

« **Conferma di infezione** », la dichiarazione, fatta dall'Autorità competente, della presenza in una determinata zona della febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici.

« **Allevamento con infezione in atto** », l'allevamento in cui da meno di 100 giorni sia stata dimostrata circolazione virale.

« **Provincia soggetta a restrizioni** », il territorio delle Province elencate nell'Allegato I, che comprende le zone di protezione e quelle di sorveglianza. L'elenco delle Province dell'allegato I è aggiornato e trasmesso periodicamente con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.

« **Zona di protezione o territorio con infezione in atto** » il territorio dei Comuni situati, anche parzialmente, all'interno di un raggio di 20 km da un allevamento con infezione in atto. Il territorio con infezione in atto può essere modificato, dal Ministero della Salute, sulla base della copertura vaccinale e dei risultati della sorveglianza sierologica ed entomologica. L'elenco dei Comuni situati in zona di protezione è disponibile al sito <http://www.izs.it>.

« **Zona di sorveglianza** », il territorio di una Provincia soggetta a restrizione ad esclusione della zona di protezione.

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 320/54 concernente il regolamento di polizia veterinaria.

D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali".

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e d'eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini.

Provvedimento dirigenziale N. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica.

Provvedimento dirigenziale N. 600.6/BT/3405 del 6 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale l'Autorità nazionale autorizza le movimentazioni di animali delle specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini in entrata ed in uscita dalle zone sottoposte a restrizione.

Decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone.

Decisione 2002/35/CE della Commissione del 16 gennaio 2002 che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.

Decisione 2002/189/CE della Commissione del 5 marzo 2002 recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.

Decisione 2002/543/CE della Commissione del 4 luglio 2002 recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.

Decisione 2003/14/CE della Commissione del 10 gennaio 2003 che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono vietate le movimentazioni di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini provenienti dalle zone di sorveglianza e di protezione, del loro sperma, ovuli ed embrioni verso la restante parte del territorio nazionale, gli Stati membri dell'Unione Europea, nonché verso i paesi Terzi.
2. Sono vietate le movimentazioni di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti, del loro sperma, ovuli ed embrioni verso la restante parte del territorio nazionale, gli Stati membri dell'Unione Europea, nonché verso i paesi Terzi.
3. È vietato lo spostamento di animali da vita che non siano stati vaccinati da almeno 30 giorni dai territori indenni sottoposti ad obbligo di vaccinazione.
4. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, è autorizzato l'invio di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini e del loro sperma, ovuli fecondati e degli embrioni dalle zone di sorveglianza e di protezione, verso la restante parte del territorio nazionale, nonché verso gli altri Stati membri dell'Unione Europea ed i Paesi terzi qualora vengano soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato II. Nel caso in cui tali animali siano destinati agli scambi intra-comunitari sui certificati che accompagnano gli animali dovrà essere riportata la frase «*in conformità con la Decisione 2001/783/CE*».

Le caratteristiche delle stazioni di quarantena o dei locali di quarantena di cui all'Allegato II e le modalità attraverso le quali può essere concessa l'autorizzazione da parte del servizio veterinario della Regione competente sono riportate nell'allegato III.

5. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1, è autorizzato l'invio di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini dalle zone di sorveglianza con obbligo di vaccinazione, verso la restante parte del territorio nazionale quando:
 - 5.1. la percentuale di vaccinazione della popolazione animale sensibile è maggiore o uguale all'80%;
 - 5.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg e da non oltre 90 gg. Se gli animali oggetto dell'invio sono stati vaccinati già almeno 2 volte nell'ambito delle campagne di vaccinazione, al fine della loro movimentazione è sufficiente che siano stati vaccinati da almeno 30 giorni.

Le condizioni per lo spostamento sono dettagliate alla lettera B della presente disposizione.

6. In deroga a quanto previsto al punto 1, è autorizzato l'invio di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini dalle zone di sorveglianza verso la restante parte del territorio nazionale quando:
 - i). i programmi di sorveglianza e monitoraggio nei territori di origine hanno dimostrato la cessazione della trasmissione del virus oppure dell'attività dei culicoidi adulti

- ii). il programma di sorveglianza entomologica nei territori di destinazione ha dimostrato la cessazione dell'attività dei culicoidi adulti.

La cessazione di attività dei culicoidi adulti in una Provincia viene sancita dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, di concerto con il Centro di referenza Nazionale per le Malattie esotiche (CESME), tramite la dichiarazione di « territorio stagionalmente libero ».

I territori stagionalmente liberi previsti dal presente comma vengono stabiliti dal Ministero della Salute, previo parere del Centro di Referenza Nazionale ed il loro elenco viene periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.

I bovini devono riportare sul passaporto la dicitura « *non destinabile a scambi intra-comunitari* »; gli ovi-caprini devono essere spostati in vincolo sanitario. Il vincolo dovrà essere mantenuto anche successivamente per impedire che gli animali vengano avviati agli scambi comunitari.

7. La procedura prevista al precedente punto 6 può essere applicata anche agli animali provenienti dalle zone di protezione purché gli animali da spostare siano stati vaccinati da almeno 30 giorni.

B. PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE ED A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CON PERCENTUALE DI VACCINAZIONE MAGGIORE O UGUALE ALL'80%

B.1 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE

1. È consentito l'invio di animali da vita da zone di sorveglianza verso Province indenni dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
- 1.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 1.2. quando il territorio comunale di partenza non è sottoposto all'obbligo di vaccinazione:
 - 1.2.1. gli animali che devono essere spostati sono sottoposti ad un esame sierologico con esito favorevole e sono spostati entro 7 giorni dal prelievo. Gli esami sierologici devono essere ripetuti nell'azienda di destino da 7 a 15 giorni dall'arrivo e quando l'esito è favorevole il vincolo sanitario può essere eliminato;
 - 1.2.2. gli animali sentinella, nel caso di greggi o mandrie transumanti che rientrano nei territori di origine e sono stati vaccinati in tali territori prima della partenza, sono sottoposti ad un esame sierologico con esito favorevole e sono spostati entro 7 giorni dal prelievo. Gli esami sierologici devono essere ripetuti nell'azienda di destino da 7 a 15 giorni dall'arrivo e quando l'esito è favorevole il vincolo sanitario può essere eliminato;

- 1.3. quando il territorio comunale di partenza è sottoposto all'obbligo di vaccinazione:
 - 1.3.1. gli animali devono essere vaccinati da almeno 30 gg. e da non oltre 90 gg. Se gli animali oggetto dell'invio sono stati vaccinati già almeno 2 volte nell'ambito delle campagne di vaccinazione, al fine della loro movimentazione è sufficiente che siano stati vaccinati da almeno 30 giorni;
 - 1.3.2. i soli animali sentinella, nel caso di greggi o mandrie transumanti vaccinate che rientrano nei territori di origine, possono rientrare nei territori di origine senza condizioni.
- 1.4. gli animali devono essere avviati direttamente, senza passare per mercati o stalle di sosta, alle aziende di destino da dove non possono essere movimentati, salvo che per macello, per un periodo di almeno 60 gg.
2. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di sorveglianza verso Province indenni dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
 - 2.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
 - 2.2. gli animali possono essere inviati senza condizioni, quando il territorio comunale di partenza non è sottoposto all'obbligo di vaccinazione;
 - 2.3. gli animali devono essere vaccinati da almeno 30 gg, quando il territorio comunale di partenza è sottoposto all'obbligo di vaccinazione;
 - 2.4. gli animali sono avviati direttamente agli impianti di macellazione.

B.2 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE

1. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di protezione verso Province indenni dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
 - 1.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
 - 1.2. gli animali non appartengono ad allevamenti con infezione in atto e devono essere vaccinati da almeno 30 gg.;
 - 1.3. gli animali sono avviati direttamente agli impianti di macellazione.
2. Gli impianti di macellazione situati in Province indenni di Regioni indenni che ricevono animali provenienti da zone di protezione, devono predisporre e mantenere attivo un piano speciale di sorveglianza entomologica e sierologica,

la cui durata sarà stabilita dal Ministero della Salute. Il piano è descritto nell'**allegato V**.

B.3 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE O INFERIORE

1. È consentito l'invio di animali da vita da zone di sorveglianza e all'interno di zone di sorveglianza dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
 - 1.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 1.2. quando il territorio comunale di partenza è sottoposto ad obbligo di vaccinazione:
 - 1.2.1. gli animali devono essere vaccinati e possono essere inviati immediatamente al luogo di destino, se la Provincia di destino è sottoposta a vaccinazione ma non ha raggiunto l'80% di vaccinazione;
 - 1.2.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg, se la Provincia di destino è sottoposta a vaccinazione ed ha raggiunto l'80% di vaccinazione;
 - 1.2.3. gli animali sono nati da madri vaccinate e di età inferiore a 60 giorni;
 - 1.3. quando il territorio comunale di partenza non è sottoposto ad obbligo di vaccinazione:
 - 1.3.1. gli animali devono essere vaccinati e possono essere inviati immediatamente al luogo di destino, se la Provincia di destino è sottoposta all'obbligo di vaccinazione ma non ha raggiunto l'80% di vaccinazione;
 - 1.3.2. gli animali devono essere vaccinati da almeno 30 gg., se la Provincia di destino è sottoposta all'obbligo di vaccinazione ed ha raggiunto l'80% di vaccinazione;
 - 1.3.3. gli animali possono essere inviati senza condizioni, solo nel caso in cui il territorio comunale di destinazione non è sottoposto ad obbligo di vaccinazione o se gli animali appartengono a greggi o mandrie che devono rientrare nei territori di origine ed erano stati vaccinati prima della partenza da questi ultimi;
 - 1.4. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta;
 - 1.5. l'invio non avviene da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2. In deroga, l'invio può essere autorizzato dal Ministero della Salute, previo parere favorevole del CESME, da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2 alle condizioni previste alla lettera B.2.
2. È consentito l'invio di animali da vita da zone di sorveglianza verso zone di protezione dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:

- 2.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 2.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg. e da non oltre 90 gg. Se gli animali oggetto dell'invio sono stati vaccinati già almeno 2 volte nell'ambito delle campagne di vaccinazione, ai fine della loro movimentazione è sufficiente che siano stati vaccinati da almeno 30 giorni;
 - 2.3. l'invio non avviene da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2;
 - 2.4. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta.
3. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di sorveglianza ad impianti di macellazione situati in zone di sorveglianza e in zone di protezione dello stesso territorio regionale e di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
- 3.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
 - 3.2. gli animali avviati ad impianti di macellazione ubicati in zona di sorveglianza possono transitare anche attraverso stalle di sosta, purché siano macellati non oltre le 72ore dall'arrivo.
4. È consentita l'introduzione di animali da macello e da vita in zone di sorveglianza e di protezione provenienti da territori indenni. Gli animali da vita non vaccinati, se introdotti in territori con obbligo di vaccinazione, devono essere vaccinati non oltre 48 ore dall'arrivo. La procedura per l'introduzione degli animali avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [3]**.

B.4 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE

1. È vietato lo spostamento di animali da aziende con infezione in atto.
2. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1, è consentito l'invio di animali, da vita o da macello, di aziende sentinella con infezione in atto, verso le zone di sorveglianza e di protezione dello stesso territorio regionale, alle stesse condizioni riportate al successivo punto 3.
3. È consentito l'invio di animali da vita da zone di protezione verso zone di protezione dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
 - 3.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;

- 3.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg. e da non oltre 90 gg. Se gli animali oggetto dell'invio sono stati vaccinati già almeno 2 volte nell'ambito delle campagne di vaccinazione, al fine della loro movimentazione è sufficiente che siano stati vaccinati da almeno 30 giorni;
 - 3.3. l'invio non avviene da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2;
 - 3.4. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta.
4. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di protezione ad impianti di macellazione situati in zone di protezione dello stesso territorio regionale o di altre Regioni alle condizioni di seguito riportate:
- 4.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
 - 4.2. gli animali avviati ad impianti di macellazione ubicati in zona di protezione possono transitare anche attraverso stalle di sosta;
 - 4.3. gli animali sono macellati non oltre le 72 ore dall'arrivo;
 - 4.4. le stalle di sosta che ricevono animali da zone di protezione sono ubicate in zona di protezione.

C. PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE ED A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CON PERCENTUALE DI VACCINAZIONE INFERIORE ALL'80%

C.1 ZONE DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE VERSO PROVINCE INDENNI DEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Sono vietate le movimentazioni di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini provenienti da Province che non hanno raggiunto l'80% di vaccinazione verso le Province indenni dello stesso territorio regionale e delle altre Regioni.
2. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1, è autorizzato l'invio di animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini se sono rispettate le condizioni stabilite alla lettera A, punti 4, 6, 7 della presente disposizione.
3. È consentito l'invio di animali da macello vaccinati da almeno 30 gg, ad impianti di macellazione situati nelle Province indenni dello stesso territorio regionale.

C.2 ZONE DI SORVEGLIANZA: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE O INFERIORE

1. È consentito l'invio di animali da vita da zone di sorveglianza e la movimentazione all'interno di zone di sorveglianza dello stesso territorio regionale alle condizioni di seguito riportate:
 - 1.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 1.2. quando il territorio comunale di partenza è sottoposto ad obbligo di vaccinazione:
 - 1.2.1. gli animali devono essere vaccinati e possono essere inviati immediatamente al luogo di destino;
 - 1.3. quando il territorio comunale di partenza non è sottoposto ad obbligo di vaccinazione:
 - 1.3.1. gli animali possono essere inviati senza condizioni, se il territorio comunale di destino non è sottoposto ad obbligo di vaccinazione o se gli animali appartengono a greggi o mandrie che devono rientrare nei territori di origine ed erano stati vaccinati prima della partenza da questi ultimi;
 - 1.3.2. gli animali possono essere inviati senza condizioni, ma devono essere vaccinati nel luogo di destino entro 48 ore dall'arrivo, se il territorio comunale di destino è sottoposto ad obbligo di vaccinazione;
 - 1.4. l'invio non avviene da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2;
 - 1.5. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta.
2. È consentito l'invio di animali da vita da zone di sorveglianza verso zone di protezione dello stesso territorio regionale alle condizioni di seguito riportate:
 - 2.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 2.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg. e da non oltre 90 gg. Se gli animali oggetto dell'invio sono stati vaccinati già almeno 2 volte nell'ambito delle campagne di vaccinazione, ai fine della loro movimentazione è sufficiente che siano stati vaccinati da almeno 30 giorni;
 - 2.3. l'invio non avviene da Province dove sono presenti i sierotipi 2 e 9 del virus della Febbre catarrale degli ovini verso Province dove è presente solamente il sierotipo 2;
 - 2.4. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta.
3. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di sorveglianza ad impianti di macellazione situati in zone di sorveglianza e di zone di protezione dello stesso territorio regionale alle condizioni di seguito riportate:

- 3.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
- 3.2. gli animali avviati ad impianti di macellazione ubicati in zona di sorveglianza possono transitare anche attraverso stalle di sosta, purché siano macellati non oltre le 72 ore dall'arrivo.
4. È consentita l'introduzione di animali da macello e da vita in zone di sorveglianza e di protezione provenienti da territori indenni. Gli animali da vita non vaccinati, se introdotti in territori con obbligo di vaccinazione, devono essere vaccinati non oltre 48 ore dall'arrivo. La procedura per l'introduzione degli animali avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [3]**.

C.3 ZONE DI PROTEZIONE: MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE ZONE E VERSO ZONE DI STATO SANITARIO UGUALE

1. È vietato lo spostamento di animali da aziende con infezione in atto.
2. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1, è consentito l'invio di animali, da vita o da macello, di aziende sentinella con infezione in atto, verso le zone di sorveglianza e di protezione dello stesso territorio regionale, alle stesse condizioni riportate al successivo punto 3.
3. È consentita la movimentazione di animali da vita all'interno della stessa zona di protezione nell'ambito dello stesso territorio regionale alle condizioni di seguito riportate:
 - 3.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [1]** della presente disposizione;
 - 3.2. gli animali sono stati vaccinati da almeno 30 gg.;
 - 3.3. gli animali devono essere avviati direttamente alle aziende di destino, senza passare per mercati o stalle di sosta.
4. È consentito l'invio di animali da macello provenienti da zone di protezione ad impianti di macellazione situati in zone di protezione dello stesso territorio regionale. Gli animali avviati ad impianti di macellazione ubicati in zona di protezione possono transitare anche attraverso stalle di sosta, purché:
 - 4.1. lo spostamento avviene con le modalità descritte nell'**allegato IV, punto [2]** della presente disposizione;
 - 4.2. gli animali siano macellati non oltre le 72 ore dall'arrivo;
 - 4.3. le stalle di sosta che ricevono animali da zone di protezione siano ubicate in zona di protezione.

D. MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI DA TERRITORIO CON SOSPETTO DI INFEZIONE

Quando in un territorio provinciale viene emesso il sospetto di infezione, la Regione competente dispone che siano poste in essere sul territorio tutte le azioni necessarie a confermare o smentire il sospetto. Quando, entro 10 giorni dall'emissione del sospetto, le azioni non siano state concluse:

1. emana apposito provvedimento al fine di sottoporre il territorio alle misure di restrizione previste per la zona di protezione del presente provvedimento;
2. invia, tempestivamente, copia del provvedimento al Ministero della Salute e al CESME.

Le misure di restrizione della movimentazione devono essere mantenute fino alla conferma o meno del sospetto. In caso di conferma il Ministero della Salute emana le disposizioni previste dalla legislazione vigente. In caso di smentita, la Regione revoca il provvedimento adottato e invia copia del provvedimento di revoca al Ministero della Salute e al CESME.

E. MOVIMENTAZIONI NEI COMUNI DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE PROVINCE INDENNI

La movimentazione degli animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini è soggetta alle stesse condizioni previste per le zone di protezione nel presente provvedimento.

La Regione competente per territorio dispone, con proprio provvedimento, che il territorio corrispondente venga sottoposto alle misure di restrizione previste ed invia tempestivamente copia del provvedimento al Ministero della Salute e al CESME.

F. MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI DA PROVINCE INDENNI CON OBBLIGO DI VACCINAZIONE

1. Lo spostamento di animali, sia da vita che da macello, da Province indenni con obbligo di vaccinazione è consentito a condizione che:
 - 1.1. gli animali sono vaccinati da almeno 30 giorni;
 - 1.2. gli animali non provengono da aziende situate in zone di protezione o con situazione epidemiologica sconosciuta.
2. La condizione di cui al precedente punto 1.1 non si applica nel periodo compreso tra la data in cui il territorio è stato inserito tra i territori soggetti a vaccinazione obbligatoria, e la data entro cui deve avere termine la campagna di vaccinazione, che viene fissata, di volta in volta, dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.
3. La condizione di cui al precedente punto 1.1 non si applica, inoltre, in caso di spostamento di:
 - animali non vaccinati in quanto sentinelle ai sensi del Piano di Sorveglianza Sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (criteri e disposizioni, Parte IV Allegato I dell'Ordinanza del 11 Maggio 2001);

- animali non vaccinati perché di età inferiore alle 4 settimane. In quest'ultimo caso, comunque, gli animali potranno essere movimentati unicamente in ambito nazionale e dovrà essere riportata la seguente dicitura sul modello 4 che accompagna gli animali: "Animali di età inferiore alle 4 settimane, nati da madre vaccinate nei confronti della Febbre catarrale degli ovini con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi)".

ALLEGATO I

ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA

ALLEGATO I A

Italia

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli e Salerno

ALLEGATO I B

Francia

Corsica del sud, Alta Corsica

Italia

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Frosinone, Viterbo, Latina, Roma

Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Abruzzo: L'Aquila

Molise: Isernia

ALLEGATO I C

Grecia: tutti i nomos

ALLEGATO II

MISURE DA APPLICARE PER LA SPEDIZIONE DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE ALLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI E DEL LORO SPERMA, OVULI FECONDATI ED EMBRIONI

A. Gli animali vivi devono essere:

1. protetti dagli attacchi dei culicoidi per almeno 100 giorni prima della spedizione attraverso il soggiorno in una opportuna stazione di quarantena, **oppure**
2. protetti dagli attacchi dei culicoidi per almeno 28 giorni prima della spedizione attraverso il soggiorno in una opportuna stazione di quarantena e sono stati sottoposti durante tale periodo ad una prova sierologica per rivelare la presenza di anticorpi nei confronti del gruppo BTV, quale ad esempio l'ELISA competitiva oppure il test AGID BT, con risultati negativi per due volte, ad un intervallo non inferiore a 7 giorni fra i due esami, il primo esame deve essere effettuato almeno 21 giorni dopo l'introduzione nella stazione di quarantena, **oppure**
3. protetti dagli attacchi dei culicoidi per almeno 14 giorni prima della spedizione attraverso il soggiorno in una opportuna stazione di quarantena e sono stati sottoposti durante tale periodo ad una prova di isolamento del BTV o di PCR, con risultati negativi su campioni di sangue prelevati in due occasioni, ad un intervallo non inferiore a 7 giorni fra ciascun esame, il primo esame deve essere effettuato almeno 7 giorni dopo l'introduzione nella stazione di quarantena;

E

4. Protetti dall'attacco dei culicoidi durante il trasporto verso il luogo di spedizione

B. Il seme deve essere ottenuto da un donatore che è stato:

1. protetto dagli attacchi dei culicoidi per almeno 100 giorni attraverso il soggiorno in una opportuna stazione di quarantena prima dell'inizio della, e durante la raccolta del seme, **oppure**
2. sottoposto a prove sierologiche per la messa in evidenza di anticorpi al gruppo BTV quale ad esempio l'ELISA competitiva oppure il test AGID BT, con risultati negativi, almeno ogni 60 giorni per tutto il periodo della raccolta e fra 28 e 60 giorni dopo l'ultima raccolta per ciascuna spedizione, **oppure**
3. sottoposto ad un a prova di isolamento virale o di PCR su campioni di sangue raccolti all'inizio ed alla fine della raccolta del seme, e almeno ogni 7 giorni (prova di isolamento virale) oppure almeno ogni 28 giorni (PCR) durante la raccolta del seme, per ciascuna spedizione, con risultato negativo;

C. Gli ovuli fecondati e gli embrioni devono essere ottenuti da un donatore che è stato:

1. protetto dagli attacchi dei culicoidi per almeno 100 giorni attraverso il soggiorno in una opportuna stazione di quarantena prima dell'inizio di, e durante la raccolta degli embrioni/ovuli, **oppure**
2. sottoposto a prove sierologiche per la messa in evidenza di anticorpi al gruppo BTV quale ad esempio l'ELISA competitiva oppure il test AGID BT, con risultati negativi, fra 28 e 60 giorni dopo la raccolta, **oppure**
3. sottoposto ad un a prova di isolamento virale o di PCR su di un campione di sangue prelevato nel giorno della raccolta, con risultato negativo.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI QUARANTENA O DEI LOCALI / STRUTTURE DI ISOLAMENTO E MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE.

La stazione di quarantena o dei locali / strutture di isolamento , sia per i bovini che per le altre specie recettive, deve:

- rispettare i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 196/99 (Direttiva 97/12/CE) ed in particolare:
 - essere provvista di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati al commercio;
 - essere provvista di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - essere provvista di adeguate infrastrutture di ispezione;
 - essere provvista di adeguate infrastrutture di isolamento;
 - essere provvista di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
 - essere provvista di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello stame e del letame;
 - essere provvista di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
 - essere provvista di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale.
 - essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;
 - introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi che dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di detenzione unicamente all'interno dei locali ad essi adibiti senza possibilità di uscita all'esterno;
 - applicare rigorosamente i controlli ed effettuare le registrazioni previste in base alle normative nazionali e comunitarie relative all'identificazione e registrazione degli animali;
- essere dotata di zanzariere con maglie del diametro di non più di 1 mm e di dispositivi tali da impedire l'ingresso degli insetti, ed in particolare dei culicoidi.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Veterinario della Regione secondo le seguenti modalità:

1. il richiedente invia la domanda di autorizzazione al servizio veterinario competente per territorio, indicando nella domanda tutte le informazioni necessarie per la localizzazione della struttura: codice aziendale, denominazione, indirizzo, nome e cognome del detentore, nome e cognome del proprietario latitudine e longitudine , numero massimo di bovini o ovi-caprini per i quali viene richiesta l'autorizzazione.
2. Il servizio veterinario dell'Azienda USL competente effettua un sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lvo 196/99 ed in particolare quelli sopra specificati. Verifica inoltre il posizionamento delle zanzariere e la messa in opera di tutti gli altri dispositivi utili ad impedire l'ingresso dei culicoidi. Qualora l'esito della verifica sia favorevole, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente invia al Servizio Veterinario della Regione (i) la copia della domanda di autorizzazione, (ii) il certificato di conformità ai requisiti previsti dal D.Lvo 196/99, (iii) una relazione in cui elenca e specifica la messa in opera dei dispositivi necessari ad impedire l'ingresso dei culicoidi.
3. Il Servizio Veterinario della Regione, di concerto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio procede ad un ulteriore controllo, e dispone la verifica del grado di protezione della struttura all'ingresso degli insetti alati. In particolare stabilisce il posizionamento, in collaborazione con il referente per la sorveglianza entomologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, di due trappole per culicoidi. Di queste una deve essere posizionata all'esterno della struttura, l'altra all'interno in presenza degli animali. Le catture devono essere ripetute per almeno 10 notti consecutive.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio trasmette al Servizio Veterinario Regionale un parere tecnico sul grado di isolamento della struttura nei confronti degli insetti.

continua **ALLEGATO III**

Il parere favorevole è condizionato dai risultati delle catture, dai quali deve emergere che (i) il numero di insetti totali catturati internamente alla struttura è significativamente inferiore a quello ottenuto esternamente, (ii) all'interno della struttura non è stato catturato nessun esemplare di culicoide.

Il Servizio Veterinario Regionale, sulla base della documentazione ricevuta, procede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

La comunicazione dovrà essere inviata:

- ✓ in caso di esito sfavorevole, al servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, che provvede a comunicarlo al richiedente;
- ✓ in caso di esito favorevole, al richiedente, al servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed alla Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione.

La Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione provvederà ad iscrivere l'azienda nell'elenco nazionale delle stazioni di quarantena e comunicherà l'iscrizione in elenco al proprietario, al servizio veterinario regionale e al servizio veterinario dell'Azienda USL.

L'attività della stalla di quarantena può iniziare solo dopo la comunicazione ufficiale di iscrizione all'elenco nazionale delle stalle di quarantena da parte del Ministero della Salute.

L'autorizzazione ha valore annuale. Il rinnovo è concesso dal servizio veterinario della Regione competente, sulla base di una relazione che annualmente il servizio veterinario dell'azienda USL competente effettua dopo aver ispezionato nuovamente la struttura al fine di verificare il mantenimento di tutti i requisiti, ivi compreso il permanere del grado di protezione dall'ingresso degli insetti alati.

Le stazioni di quarantena o dei locali / strutture di isolamento possono essere soggette ad ispezioni, anche non programmate, da parte della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimentazione e Nutrizione del Ministero della Salute in collaborazione con il Centro di Referenza per le Malattie Esotiche.

ALLEGATO IV

PROCEDURE PER LA MOVIMENTAZIONE E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI

[1] PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA VITA

1. Gli animali devono essere movimentati sotto vincolo sanitario con preavviso telefonico tra le Aziende Unità Sanitarie Locali interessate e, se gli animali sono destinati ad altre Regioni, con prenotazione via fax almeno 48 h prima della partenza, al Servizio Veterinario Regionale della Regione di partenza e di destino;
2. gli animali non devono attraversare zone di protezione, ad eccezione delle eventuali zone di protezione di partenza o di destino;
3. quando non sia possibile rispettare quanto stabilito al precedente punto 2, i singoli animali e i mezzi di trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi prima della partenza o comunque prima di entrare nelle zone di protezione; sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la dicitura: « Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE »;
4. gli animali devono viaggiare scortati dal modello 4 sul quale devono essere riportati:
 - 4.1. i dati identificativi;
 - 4.2. il vincolo sanitario;
 - 4.3. la dizione, a seconda dei casi, « Animali non provenienti da zona di protezione per Febbre catarrale degli ovini. Vaccinati il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi) » oppure « Animali provenienti da zona di protezione per Febbre catarrale degli ovini. Vaccinati il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi) » oppure « Animali non vaccinati e non provenienti da zona di protezione per Febbre catarrale degli ovini »;
5. gli animali vaccinati con vaccino monovalente, , se introdotti in un territorio dove è prevista la vaccinazione con vaccino bivalente , devono essere vaccinati con il vaccino monovalente dell'altro sierotipo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 48 ore dall'arrivo;
6. il passaporto dei bovini vaccinati deve riportare la dizione « Non destinabile a scambi intra-comunitari. Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi) »;
7. gli ovi-caprini vaccinati devono essere identificati secondo le disposizioni dell'allegato I, parte III dell'O.M. 11 maggio 2001 « Programma di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) ».

[2] PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA MACELLO

1. Gli animali non vaccinati della specie ovi-caprina devono essere sottoposti a visita clinica entro le 48 ore precedenti il carico e non devono mostrare sintomi clinici di Febbre catarrale degli ovini. L'esito favorevole della visita clinica deve essere riportato sul modello 4; sono esonerati dalla visita clinica gli agnelli nati da madri vaccinate e di età inferiore a 40 gg.;
2. gli animali devono essere movimentati sotto vincolo sanitario e previo accordo telefonico tra le Aziende Unità Sanitarie Locali interessate e, se gli animali sono destinati ad altre Regioni, con prenotazione, via fax, al Servizio Veterinario Regionale della Regione di destino almeno 48 h prima della partenza;
3. gli animali devono essere spostati tra le 8 e le 15. Il carico degli animali deve iniziare non prima delle ore 8.00 e la macellazione deve essere effettuata entro le ore 15.00 dello stesso giorno;
4. gli animali non devono attraversare zone di protezione, ad eccezione delle eventuali zone di protezione di partenza o di destino;

continua **ALLEGATO IV**

5. quando non sia possibile rispettare i limiti temporali indicati al precedente punto 3 o quanto stabilito al precedente punto 4, i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto prima della partenza e successivamente al trattamento di pulizia e disinfezione previsto dalle disposizioni vigenti prima di entrare zone di protezione devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi. In questo caso sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la dizione: «trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE». La macellazione deve essere effettuata tenendo conto dei tempi di sospensione del prodotto insetticida utilizzato;
6. gli animali devono viaggiare scortati dal modello 4 sul quale, oltre ai dati identificativi, deve essere indicata l'esatta ubicazione del macello di destinazione, nonché il vincolo alla macellazione; in caso di animali vaccinati deve essere aggiunta la dizione «animali vaccinati il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi)»;
7. i bovini devono essere accompagnati dal passaporto; in caso di animali vaccinati sul passaporto dovrà essere riportata la dizione « Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi) »;
8. gli ovi-caprini devono essere identificati secondo le disposizioni dell'allegato I, parte III dell'O.M. 11 maggio 2001 « Programma di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) »;
9. i Servizi Veterinari competenti sull'allevamento di partenza deve inviare, entro 24 ore, a mezzo fax, copia del modello 4 ai Servizi Veterinari della A.USL competente sul macello di destinazione;
10. il Veterinario Ufficiale del macello di destinazione deve dare riscontro dell'avvenuta macellazione, rinviando, entro 24 ore, anche a mezzo fax, al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine, copia del modello 4 pervenuto indicando il giorno e l'ora in cui gli animali sono stati macellati.

[3] PROCEDURA PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI DA VITA E MACELLO

1. I servizi veterinari della A.U.S.L. di origine devono comunicare l'invio degli animali ai servizi veterinari della A.U.S.L. di destinazione, per via telefonica o per fax, entro 48 ore dalla spedizione;
2. nel caso di animali provenienti da Paesi comunitari valgono le prescrizioni di cui al D.lvo 28/93 e successive modifiche in relazione all'obbligo di prenotazione da parte degli operatori;
3. nel caso di animali provenienti da paesi Terzi i PIF inoltreranno comunicazione tramite il sistema ANIMO alla unità ANIMO competente per territorio la quale ne informerà, al più presto, la A.U.S.L. di ultima destinazione;
4. quando il transito interessa zone di protezione gli animali e i mezzi di trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione: « trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla Decisione 2001/783/CE.

ALLEGATO V

PIANO SPECIALE DI SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA E SIEROLOGICA NEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Gli stabilimenti di macellazione debbono mettere in atto un piano speciale di sorveglianza entomologica e sierologica, al fine di garantire lo status sanitario del territorio dove il mattatoio è situato.

In particolare nell'ambito delle stesse strutture dello stabilimento di macellazione o, comunque, nel raggio massimo di 4 km dallo stabilimento, dovranno essere selezionati 30 animali sieronegativi delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini, da utilizzare quali animali sentinella da esaminare periodicamente secondo le modalità descritte dal Piano di Sorveglianza Sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (criteri e disposizioni, Parte IV Allegato I dell'Ordinanza del 11 Maggio 2001). La frequenza dei prelievi in questi animali sarà *mensile*.

Inoltre, nelle medesima azienda o struttura, nella quale verranno selezionati gli animali sentinella, dovrà essere posizionata un trappola per *Culicoides* con catture settimanali e secondo le modalità descritte dal Piano di Sorveglianza Entomologica (criteri e disposizioni, Parte II allegato I, Ordinanza del 11 maggio 2001).